

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE IV

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA

APPELLATA

ex art. 33, comma 3, legge n. 1034/1971, e successive
modificazioni.

Per la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente pro tempore, il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, il **Ministero del Lavoro, e delle Politiche Sociali** e il **Ministero della Salute** in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici ex lege domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

- appellanti in via incidentale -

contro

Associazione Nazionale Esposti Amianto - Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste alla via Fabio Filzi n. 17 in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Crescenzo n. 2

- appellata in via principale e in via incidentale -

Associazione Italiana Esposti Amianto con sede in Milano alla via Carracci n. 2, in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Crescenzo n. 2

- appellata in via principale e in via incidentale -

Mauro PIERETTI, Sandro SEMSEY, Maurizio RUZZIER, Stefano USTALI, Paolo BONINI, Alessandro MUZZUPAPPA, Vallis SOZZI, Claudio ULIVELLI, Ettore BARDUCCI rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla via Crescenzo n. 2

- appellati in via principale e in via incidentale -

e nei confronti di

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro in persona della dott. Maria Ines Colombo, Dirigente con incarico di livello generale,

Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, giusta
delibera del Presidente Commissario Straordinario dell'INAIL
del 28 maggio 2009, n. 92, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Luigi La Peccerella e Luciana Romeo e presso gli
stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre
n. 144

- appellante in via principale -

per la sospensione

dell'esecuzione della sentenza appellata n. 5750/2009, resa
inter partes dal Tar Lazio, Sezione III bis, nelle date
23.4/18.6.2009, notificata il 24 luglio 2009.

Fatto

Con ricorso notificato il 10.7.2008, previa sospensiva, e
successivi motivi aggiunti notificati il 5.9.2008, gli
odierni appellati indicati in epigrafe avevano chiesto
l'annullamento del Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, reso di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, del 12.03.2008, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 12.05.2008, n. 110, in tema di
"Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'art. 1 della Legge
24.12.2007 n. 247, concernente la certificazione di
esposizione di amianto di lavoratori occupati in aziende
interessate agli atti di indirizzo ministeriali"; e dell'atto

INAIL, Direzione Centrale Prestazioni, n. 600002, 19.05.2008, oggetto "benefici previdenziali amianto" e degli altri atti, presupposti e susseguenti, ivi compreso l'allegato n. 3, dell'atto INAIL costituito dall'"elenco aggiornato allegato 3", il quale ha determinato l'ambito di applicazione della legge n. 247/2007.

Il TAR Lazio, disattendendo le difese delle Amministrazioni resistenti, ha accolto il ricorso con la sentenza n. 5750/09 indicata in epigrafe, contro la quale è stato proposto tempestivamente appello da parte dell'INAIL e appello incidentale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Sussistono i presupposti per la concessione della richiesta istanza cautelare ex art. 33, comma 3, citato, per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. Dall'esecuzione della sentenza citata n. 5750/09 deriva un grave ed irreparabile danno alle Amministrazioni appellanti.

La sentenza impugnata, infatti, annulla "in parte qua" l'art. 1, lett. b), del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, reso di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 12.03.2008, n. 110, estendendo gli effetti dell'art. 2, commi 20 e 21, della

legge n. 247/2007 citata a tutti i lavoratori che hanno prestato le proprie attività lavorative nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre l'ottobre del 2003.

Tale statuizione, pertanto, determina un'irragionevole estensione dei riconoscimenti predetti anche in favore dei lavoratori che hanno prestato la loro attività nelle azienda interessate dagli atti di indirizzo amministrativo, ma non anche e proprio nei reparti a rischio di esposizione di amianto.

2. Tale estensione determina una ricaduta economica di enorme rilevanza per le Amministrazioni appellanti.

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, nel caso in cui la sentenza impugnata incida in maniera fortemente negativa sul patrimonio della parte soccombente, si profila come necessaria la sospensione dell'esecutività proprio in attesa della definitiva decisione nel merito da parte del giudice d'appello sulla questione controversa.

Nel caso di specie, secondo le stime elaborate dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell'INPS, in virtù dell'esecuzione della sentenza, il numero dei beneficiari verrebbe ad essere triplicato rispetto alle stime iniziali con evidenti maggiori oneri pensionistici a carico

dello Stato.

3. Il dato normativo, inoltre, così riletto per effetto delle statuizioni della sentenza impugnata, presenta molteplici incongruenze, tali da rendere in pratica irragionevolmente difficile l'esatta individuazione dei soggetti beneficiari della prestazione previdenziale.

Occorrerebbe, infatti, accertare se l'estensione degli effetti valga per tutti i siti produttivi interessati da atti di indirizzo, a prescindere sia dalla data di cessazione dei riconoscimenti, sia dai reparti previsti negli atti di indirizzo stessi.

Non sono, poi, chiare le modalità con le quali devono essere evase le domande di tutti i potenziali beneficiari, alla luce dell'art. 2, comma 1, del decreto, il quale dispone che "I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) e c) del medesimo art. 1."

Tale termine è scaduto, come è noto, l'11 maggio 2009.

Va osservato, quindi, che si potrebbe, in assenza di un provvedimento giurisdizionale di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, avere l'effetto dirompente di potenziali beneficiari in base a istanze presentate oltre tale termine dell'11/05/2009.

Inoltre, nel caso di accoglimento dell'appello proposto, non

preceduto dalla sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, il complesso procedimento di recupero degli indebiti pensionistici produrrebbe effetti negativi e definitivi sulla stabilità della finanza pubblica, stante la capillarità dei recuperi e l'assenza di presupposti chiari e definiti per l'erogazione della prestazioni dovute.

Infine, non vanno sottovalutati gli effetti, anch'essi economicamente rilevanti, di una rimodulazione organizzativa di enorme proporzione per espletare l'attività di gestione dei conseguenti procedimenti amministrativi.

4. La sentenza impugnata, inoltre, ritenendo illegittimo il citato Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, reso di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 12.03.2008, n. 110, per quanto riguarda la previsione che "nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il 1992", finisce per modificare la disciplina previgente in maniera irragionevole ed incongrua.

Ciò attiene, non solo al profilo del "fumus boni juris" e alla fondatezza del ricorso in appello incidentale, ma anche e soprattutto al "periculum in mora", che sostanzia la presente istanza ex art 33, comma 3, citato.

Se, infatti, l'art. 1, lett. B), del Decreto citato deve intendersi, in base alla sentenza appellata, esteso a tutti gli atti di indirizzo a prescindere dalla data termine

indicata per i relativi riconoscimenti alla entrata in vigore della legge n. 257/1992, occorre individuare un diverso strumento per consentire alle A.S.L. di determinare le date di avvio della bonifica nelle aziende destinatarie di tali ultimi atti, in assenza delle relazioni tecniche, poste a carico del datore di lavoro soltanto da una norma di successiva emanazione.

Sarebbe, quindi, oggettivamente impossibile per le A.S.L. applicare l'art. 2, comma 3 del citato Decreto secondo il quale "La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree di indirizzo ministeriale, è determinata dalle A.S.L. nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, previa verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 357 del 1992 con successive modificazioni".

Né risulterebbe sufficiente a tal fine l'obbligo posto dal comma 3 del medesimo art. 9, il quale prevede l'onere di invio della relazione alla A.S.L. in relazione alle attività di impresa svolte nell'ultimo quinquennio, in quanto numerosi atti di indirizzo prevedono date termine di riconoscimento antecedenti al 1986.

Deve ritenersi, quindi, che, anche per questo ulteriore profilo, dall'esecuzione della sentenza appellata derivi un danno grave ed irreparabile alle Amministrazioni appellanti e che nella comparazione degli interessi contrapposti sia prevalente l'interesse pubblico da tutelare.


\$\$\$\$

Tutto ciò premesso si conclude affinché il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento della presente istanza, voglia sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata n. 5750/09 indicata in epigrafe.

Roma 1 marzo 2010

GABRIELLA PALMIERI

Avvocato dello Stato



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avvocatura Generale dello Stato io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato l'atto che precede a:

Associazione Nazionale Esposti Amianto - Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste alla via Fabio Filzi n. 17 in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Roma, alla via Crescenzo n. 2, scala A, int. 1, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di

Associazione Italiana Esposti Amianto con sede in Milano alla via Carracci n. 2, in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentata e difesa dall'Avv, Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Crescenzo n. 2, scala A, int. 1, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di

Mauro PIERETTI, Sandro SEMSEY, Maurizio RUZZIER, Stefano

USTALI, Paolo BONINI, Alessandro MUZZUPAPPA, Vallis SOZZI,
Claudio ULIVELLI, Ettore BARDUCCI rappresentati e difesi
dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Roma, alla via Crescenzio n. 2, scala A, int.
1, ivi recandomi e consegnandone n. 9 (nove) copie conformi
all'originale, una per ciascun notificatario, a mani di

**INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
infortuni sul Lavoro** in persona della dott. Maria Ines
Colombo, Dirigente con incarico di livello generale,
Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, giusta
delibera del Presidente Commissario Straordinario dell'INAIL
del 28 maggio 2009, n. 92, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Luigi La Peccerella e Luciana Romeo e presso gli
stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre
n. 144, ivi recandomi e consegnandone copia conforme
all'originale a mani di